PARTE III.6.F - Scheda di informazioni complementari sugli aiuti di Stato concessi a norma della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (di seguito "CEEAG") - Sezione 4.5 - Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra

*La presente scheda di informazioni complementari riguarda le misure di cui alla sezione 4.5 della CEEAG. Se la notifica comprende misure contemplate da più di una sezione della CEEAG, compilare anche, una volta disponibile, la scheda di informazioni complementari relativa alla sezione pertinente.*

*Tutti i documenti allegati dagli Stati membri alla presente scheda di informazioni complementari devono essere numerati; i numeri dei documenti devono essere indicati nelle pertinenti sezioni della presente scheda di informazioni complementari.*

Sezione A: sintesi delle principali caratteristiche della misura o delle misure notificate

1. Contesto e obiettivi della misura o delle misure notificate
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 5.2 del modulo di informazioni generali (parte I), illustrare il contesto e l'obiettivo principale, facendo riferimento anche agli eventuali traguardi dell'Unione per gli obiettivi ambientali che la misura intende sostenere;

* 1. indicare eventuali altri obiettivi perseguiti dalla misura. Per quanto riguarda eventuali obiettivi che non sono di natura puramente ambientale, spiegare se possono comportare distorsioni della concorrenza sul mercato interno.

1. Entrata in vigore e durata
   1. Se non è già stata indicata nella sezione 5.4 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la data prevista di entrata in vigore del regime di aiuti.

* 1. Indicare la durata del regime[[1]](#footnote-1).

1. Beneficiari
   1. Se non sono già stati indicati nella sezione 3 del modulo di informazioni generali (parte I), descrivere il (potenziale) beneficiario o i (potenziali) beneficiari della misura o delle misure.

* 1. Indicare l'ubicazione del beneficiario o dei beneficiari (ossia se sono ammissibili alla misura solo gli operatori economici situati nei rispettivi Stati membri o anche in altri Stati membri).

* 1. Al fine di valutare la conformità al punto 15 della CEEAG, specificare se l'aiuto è concesso nell'ambito della misura o delle misure a favore di un'impresa (a titolo individuale o all'interno di un regime) nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni sull'importo dell'aiuto che deve essere ancora recuperato affinché la Commissione ne tenga conto nella valutazione della misura o delle misure di aiuto.

1. Confermare che la misura o le misure non comportano aiuti a favore di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione della CEEAG (cfr. punto 13 della CEEAG). In caso contrario, fornire informazioni dettagliate.

1. Bilancio e finanziamento della misura o delle misure
   1. Se non è già stato indicato nella tabella figurante nella sezione 7.1 del modulo di informazioni generali (parte I), indicare la dotazione di bilancio annuale e/o totale per l'intera durata della misura o delle misure; se la dotazione di bilancio totale non è nota (ad esempio perché dipende dai risultati delle procedure di gara), fornire una stima della dotazione di bilancio, indicando anche le ipotesi su cui si fonda la stima[[2]](#footnote-2).

* 1. se la misura è finanziata mediante un prelievo, precisare se:
     + 1. il prelievo è stabilito dalla legge o da qualsiasi altro atto legislativo; in caso di risposta affermativa, indicare l'atto giuridico, il numero e la data di adozione e di entrata in vigore, il link all'atto giuridico;

* + - 1. lo sgravio dal prelievo è finanziato aumentando il prelievo di altri consumatori;

* + - 1. il prelievo si applica in egual misura ai prodotti nazionali e a quelli importati;

* + - 1. la misura notificata comporterà gli stessi vantaggi per i prodotti nazionali e per quelli importati;

* + - 1. il prelievo finanzia integralmente o solo parzialmente la misura. Se il prelievo finanzia solo parzialmente la misura, indicare le altre fonti di finanziamento della misura e la rispettiva quota;

* + - 1. il prelievo che finanzia la misura notificata finanzia anche altre misure di aiuto. In caso di risposta affermativa, indicare le altre misure di aiuto finanziate dal prelievo in questione.

Sezione B: valutazione della compatibilità dell'aiuto

# Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività economica

## Contributo allo sviluppo di un'attività economica

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 23 a 25), alla sezione 4.5.1 (punti da 253 a 254), e alla sezione 4.5.2 (punti da 255 a 259) della CEEAG.*

1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può dichiarare compatibili "gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". Di conseguenza gli aiuti compatibili ai sensi di tale disposizione del trattato devono contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Al fine di valutare la conformità al punto 23 della CEEAG, individuare le attività economiche che saranno agevolate dall'aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

1. Al fine di valutare la conformità al punto 25 della CEEAG, "*descrivere se e come l'aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell'aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell'ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell'energia*".

1. Illustrare inoltre in che misura l'aiuto riguarda le politiche descritte ai punti da 253 a 254 della CEEAG.

1. Descrivere i requisiti di ammissibilità applicabili al beneficiario o ai beneficiari (includendo ad esempio gli eventuali requisiti tecnici, ambientali (permessi), finanziari (garanzie) o di altro tipo che il beneficiario o i beneficiari devono soddisfare).

1. Fornire informazioni precise sull'ambito di applicazione e le attività sostenute dalla misura o dalle misure di aiuto, come indicato nella sezione 4.5.2. (punti da 255 a 259) della CEEAG. Indicare quali delle seguenti categorie di investimenti sono ammissibili nell'ambito della misura di aiuto:
   * + 1. investimenti che consentano alle imprese di prevenire o ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, andando oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale;
       2. investimenti che consentano alle imprese di prevenire o ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra in assenza di norme dell'Unione;
       3. investimenti che consentano alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore.

1. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili[[3]](#footnote-3):
   * + 1. descrivere in dettaglio il regime di autorizzazioni scambiabili, compresi, fra l'altro, gli obiettivi, le modalità di concessione, le autorità o entità interessate, il ruolo dello Stato, i beneficiari e gli aspetti procedurali;

* + - 1. spiegare in che modo il regime di autorizzazioni scambiabili è concepito in modo tale da prevenire o ridurre l'inquinamento andando oltre i livelli imposti dalle norme obbligatorie dell'Unione per le imprese interessate.

1. Confermare che l'aiuto mira alla prevenzione o alla riduzione dell'inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario.

1. Descrivere in che modo si garantirà che l'aiuto non si limiti a spostare l'inquinamento da un settore all'altro o da una matrice ambientale all'altra e che consegua una riduzione globale dell'inquinamento.

1. Per gli aiuti individuali e i regimi di aiuto a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico e volti a ridurre l'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, fornire una quantificazione delle riduzioni di emissioni/inquinanti attese dalla misura e spiegare il metodo seguito per quantificarle.

1. Indicare se la misura di aiuto contribuisce anche alla prevenzione o alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

In caso affermativo, presentare un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

Se la prevenzione o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è l'obiettivo principale della misura di aiuto, fare riferimento alla scheda di informazioni complementari per la sezione 4.1, in quanto la sua compatibilità sarà valutata sulla base della sezione 4.1. Se però l'obiettivo principale della misura è la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, essa sarà valutata sulla base della sezione 4.5 (punto 259 della CEEAG).

## Effetto di incentivazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 26 a 32) e alla sezione 4.5.3 (punti da 260 a 262) della CEEAG.*

1. Si ritiene che un aiuto agevoli un'attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Al fine di valutare la conformità al punto 26 della CEEAG, spiegare in che modo la misura o le misure "*incoraggia[no] il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un'attività economica supplementare o un'attività economica più rispettosa dell'ambiente che non svolgerebbe senza l'aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso*".

1. A norma del punto 28 della CEEAG:
   1. fornire una descrizione esaustiva dello scenario di fatto che dovrebbe derivare dalla misura di aiuto e del probabile scenario controfattuale o dei probabili scenari controfattuali in assenza della misura di aiuto[[4]](#footnote-4). Se si prevede di poter sostenere diverse categorie di beneficiari, assicurarsi che lo scenario controfattuale sia credibile per ciascuna di tali categorie.

Tenere conto dei requisiti relativi allo scenario controfattuale di cui ai punti 266 e da 226 a 230 della CEEAG, in particolare:

* + - 1. in generale, lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell'investimento rispettoso dell'ambiente; tale scenario comporta tuttavia un livello inferiore di tutela dell'ambiente;
      2. in alternativa, lo scenario controfattuale può anche corrispondere a uno dei seguenti scenari:

1. il mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell'investimento rispettoso dell'ambiente; in tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo (punto 227 della CEEAG);
2. una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento; in tal caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature in linea con il punto 228 della CEEAG;
3. il leasing di attrezzature meno rispettose dell'ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell'aiuto; in tal caso il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell'ambiente deve essere preso in considerazione in linea con il punto 229 della CEEAG;
4. l'assenza di un progetto alternativo, in particolare quando l'investimento sovvenzionato consiste in impianti o attrezzature che si aggiungono a strutture, impianti o attrezzature esistenti.

Nel descrivere lo scenario di fatto e lo scenario o gli scenari controfattuali probabili, specificare la capacità, la durata e altre caratteristiche tecniche dell'investimento sia per lo scenario di fatto che per lo scenario o gli scenari controfattuali.

* 1. Spiegare brevemente la motivazione alla base della scelta del probabile scenario o dei probabili scenari controfattuali, alla luce delle diverse categorie di beneficiari proposte, se del caso.

* 1. Quantificare i costi e i ricavi degli scenari di fatto e controfattuali e giustificare il cambiamento di comportamento, se del caso per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base degli elementi seguenti:
     + 1. il rispettivo progetto di riferimento[[5]](#footnote-5), gli scenari controfattuali corrispondenti e il conseguente deficit di finanziamento;

*OPPURE*

* + - 1. prove quantitative pertinenti basate su studi di mercato, piani degli investitori, relazioni finanziarie o altre prove quantitative, comprese le offerte presentate per progetti analoghi nell'ambito di recenti procedure di gara competitive comparabili[[6]](#footnote-6).

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 29 e 31 della CEEAG:
   * + 1. confermare che l'avvio dei lavori legati al progetto o all'attività non ha avuto luogo prima della presentazione di una domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali da parte del beneficiario;

*OPPURE*

* + - 1. per i progetti che sono stati avviati prima della domanda di aiuto, dimostrare che il progetto rientra in uno dei casi eccezionali di cui al punto 31, lettera a), b) o c), della CEEAG.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 30 della CEEAG, confermare che la domanda di aiuto comprende almeno il nome del richiedente, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione, e l'importo dell'aiuto necessario per la realizzazione.

1. Al fine di dimostrare la conformità ai punti 32, 261 e 262 della CEEAG:
   * + 1. indicare se esistono norme dell'Unione[[7]](#footnote-7) applicabili alla misura o alle misure notificate, norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell'Unione o norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell'Unione.

In tale contesto, fornire informazioni per dimostrare l'effetto di incentivazione.

* + - 1. nei casi in cui la norma dell'Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore, dimostrare che l'aiuto ha un effetto di incentivazione in quanto fa sì che l'investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore della norma, in linea con il punto 262 della CEEAG.

## Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punto 33) della CEEAG.*

1. Fornire informazioni a conferma della conformità alle pertinenti disposizioni del diritto dell'UE, in linea con il punto 33 della CEEAG.

1. Se la misura o le misure sono finanziate mediante un prelievo, chiarire se debba essere effettuata la valutazione della conformità agli articoli 30 e 110 del trattato. In caso di risposta affermativa, dimostrare in che modo la misura è conforme alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del trattato.In tale contesto, è possibile fare riferimento alle informazioni fornite nell'ambito della precedente domanda 5.2, se la misura o le misure notificate sono finanziate mediante un prelievo.

# Condizione negativa: l'aiuto non può alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

## Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

### Necessità dell'aiuto

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.1 (punti da 34 a 38) e alla sezione 4.5.4.1 (punto 264) della CEEAG.*

1. Spiegare quale fallimento o quali fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente di tutela ambientale hanno individuato le proprie autorità. Specificare in quale categoria rientrano i fallimenti del mercato individuati, facendo riferimento alle lettere a), b), c) o d) del punto 34 della CEEAG.

1. Conformemente al punto 35 della CEEAG, fornire informazioni sulle eventuali politiche e misure in vigore individuate dalle proprie autorità, che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 36 della CEEAG, fornire informazioni che dimostrino che l'aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 37 della CEEAG spiegare se, a quanto consta alle proprie autorità, vengono già realizzati all'interno dell'Unione a condizioni di mercato progetti o attività che sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli contemplati dalla misura o dalle misure notificate. In caso di risposta affermativa, fornire ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

1. Al fine di dimostrare la conformità al punto 38 della CEEAG, fare riferimento alle prove quantitative già fornite alla precedente domanda 17.

1. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, fornire prove atte a dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, in linea con il punto 264 della CEEAG:
   * + 1. l'asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

* + - 1. non è possibile trasferire al consumatore l'aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite[[8]](#footnote-8);

* + - 1. le singole imprese del settore non hanno la possibilità di ridurre i livelli di emissione in modo da ridurre il costo dei certificati/delle autorizzazioni scambiabili ad un livello che sia sostenibile per le imprese stesse. Questo si può dimostrare confrontando il livello di emissioni dei potenziali beneficiari con i livelli di emissioni raggiunti applicando la tecnica più vantaggiosa, e dimostrando che la tecnica più vantaggiosa nel SEE è stata utilizzata come parametro di riferimento per il livello delle quote concesse.

### Adeguatezza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.2 (punti da 39 a 46) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 40 della CEEAG, dimostrare che non sono disponibili strumenti meno distorsivi che siano più idonei.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 41 della CEEAG, dimostrare che la misura di aiuto è concepita in modo da non compromettere l'efficienza di altre misure volte a porre rimedio al medesimo fallimento del mercato, come i meccanismi basati sul mercato (ad esempio il sistema ETS dell'Unione).

1. Al fine di verificare la conformità al punto 42 della CEEAG, confermare che nessuno dei beneficiari della misura o delle misure di aiuto rischia di essere ritenuto responsabile dell'inquinamento, a norma della legislazione dell'Unione o nazionale in vigore (principio *"chi inquina paga"*).

1. Al fine di verificare la conformità ai punti da 43 a 46 della disciplina CEEAG, per dimostrare l'adeguatezza dell'aiuto tra i diversi strumenti di aiuto possibili, fornire le informazioni seguenti:
   * + 1. spiegare perché altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive sono meno appropriate, come previsto al punto 44 della CEEAG. Forme di aiuto meno distorsive possono essere gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette; i crediti d'imposta rispetto agli sgravi fiscali; oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli);

* + - 1. dimostrare che la scelta dello strumento di aiuto è adeguata al fallimento del mercato che la misura o le misure di aiuto si prefiggono di risolvere, come previsto al punto 45 della CEEAG;

* + - 1. spiegare in che modo la misura di aiuto e la sua struttura sono idonee a conseguirne l'obiettivo (punto 46 della CEEAG).

### Proporzionalità

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.3 (punti da 47 a 57) e alla sezione 4.5.4.2 (punti da 265 a 273) della CEEAG. Si osservi che le tre sezioni 2.1.3.2, 2.1.3.3 e 2.1.3.4 figuranti di seguito sono alternative. Fornire risposte solo alla sezione pertinente, a seconda della struttura della misura proposta. Per gli aiuti concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, rispondere anche alla domanda 33 (sezione 2.1.3.1).*

#### Proporzionalità degli aiuti concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili

1. Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, in linea con il punto 273, spiegare in che modo:
   * + 1. l'assegnazione delle quote sarà effettuata in modo trasparente, sulla base di criteri oggettivi e dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità;

* + - 1. la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non supererà le previsioni di fabbisogno dell'impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio.

#### Proporzionalità dell'aiuto in base alle intensità di aiuto di cui ai punti da 265 a 273 della CEEAG

1. Al fine di descrivere i costi ammissibili nell'ambito della misura, individuare i costi dell'investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale. A tal fine, si rimanda allo scenario controfattuale pertinente, individuato nella risposta alla domanda 17 e ai punti 266 e da 226 a 230 della CEEAG.

1. Spiegare in che modo saranno determinati e verificati i costi di investimento degli scenari di fatto e controfattuali.

1. Specificare le intensità massime di aiuto applicabili nell'ambito della misura e indicare se si applicano eventuali bonus (punti da 267 a 270 della CEEAG).

1. Per le innovazioni ecologiche, dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative (punto 270 della CEEAG):
   * + 1. le innovazioni ecologiche rappresentano una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell'Unione[[9]](#footnote-9);
       2. il beneficio ambientale previsto è significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe[[10]](#footnote-10);
       3. il carattere innovativo dell'attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative[[11]](#footnote-11).

1. Se, in deroga ai punti da 267 a 270 della CEEAG, si ritiene necessario un aiuto superiore alle intensità massime di aiuto di cui alla sezione 4.5.4.2, indicare il livello di aiuto ritenuto necessario e giustificarlo sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, per i progetti di riferimento negli scenari di fatto e controfattuali individuati in risposta alla precedente domanda 17, lettera c), conformemente ai punti 51 e 52 della CEEAG.

Ai fini di tale analisi del deficit di finanziamento, quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno o più scenari controfattuali credibili [[12]](#footnote-12) individuati in risposta alla precedente domanda 17, lettera C), tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital o WACC) dei beneficiari (o progetti di riferimento) per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto/progetto di riferimento.

* + - 1. Presentare l'analisi in un allegato alla presente scheda di informazioni complementari (utilizzando un file Excel in cui siano visibili tutte le formule).

* + - 1. Includere informazioni dettagliate sulle ipotesi, le metodologie, la logica e le fonti alla base dell'analisi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione dei costi e dei ricavi nello scenario di fatto e nel probabile scenario controfattuale (includere ad esempio le ipotesi utilizzate per elaborare tali scenari e la fonte/motivazione di tali ipotesi).

* + - 1. Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari, lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova a livello del piano aziendale dettagliato del progetto.

Per i regimi di aiuto lo Stato membro deve presentare gli elementi di prova sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

* + - 1. È inoltre possibile allegare alla presente scheda di informazioni complementari i documenti di cui alla nota 39 della CEEAG. I documenti del consiglio di amministrazione possono essere particolarmente utili per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari. Se tali documenti sono allegati alla scheda di informazioni complementari, fornire di seguito un elenco degli stessi, specificando l'autore, la data in cui sono stati redatti e il contesto in cui sono stati utilizzati.

1. Dimostrare inoltre che l'applicazione di un aiuto più elevato, determinato come indicato alla domanda 38, non comporterebbe il superamento del deficit di finanziamento

1. Qualora si applichi il punto 52 della CEEAG, ossia nel caso in cui nello scenario controfattuale più probabile il beneficiario non svolga alcuna attività o non effettui alcun investimento, oppure continui la propria attività senza alcun cambiamento, fornire prove a sostegno di tale ipotesil[[13]](#footnote-13).

1. In tutti i casi in cui la proporzionalità viene giustificata sulla base di un'analisi del deficit di finanziamento, confermare che le proprie autorità effettueranno un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporranno un meccanismo di recupero. Descrivere inoltre il meccanismo di monitoraggio e di recupero che le proprie autorità intendono applicare (punto 271 della CEEAG).

#### Proporzionalità degli aiuti concessi mediante una procedura di gara competitiva

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 49, 50 e 272 della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità ai punti 49 e 50 della CEEAG, fornire le informazioni seguenti:
   * + 1. spiegare in che modo le autorità fanno in modo che la procedura di gara sia aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all'obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche (punto 49, lettera a), della CEEAG).

* + - 1. illustrare i criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per la determinazione del livello di aiuto nella procedura di gara competitiva. Più specificamente:

1. fornire l'elenco dei criteri di selezione e specificare quali di essi sono/non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure. Indicarne la ponderazione;

1. spiegare in che modo i criteri di selezione pongono il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura o delle misure in relazione diretta o indiretta con l'importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale[[14]](#footnote-14) (punto 50 e nota 44 della CEEAG);

1. nel caso in cui vi siano altri criteri di selezione che non sono collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura o delle misure, motivare la scelta dell'approccio proposto e dimostrarne l'adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti. Confermare inoltre che tali criteri non rappresentano oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione (punto 50 della CEEAG);

1. spiegare con quanto anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande verranno pubblicati i criteri di selezione nell'ambito di ciascuna procedura di gara competitiva (punto 49, lettera b), e nota 43 della CEEAG);

1. spiegare gli elementi su cui si basa il presupposto che la procedura di gara sarà aperta e che la partecipazione sarà sufficiente, ossia che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti e che il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva per la durata del regime (punto 49, lettera c), della CEEAG). Nella spiegazione tenere conto del bilancio o del volume del regime. Se del caso, fare riferimento agli elementi presentati in risposta alla domanda 17.

1. Fornire informazioni riguardo al numero di procedure di aggiudicazione previsto e al numero di offerenti atteso nella prima procedura e nel corso del tempo.

1. Nel caso in cui la partecipazione a una o più procedure di gara sia insufficiente, spiegare in che modo la loro struttura sarà rettificata durante l'attuazione del regime al fine di ripristinare una concorrenza effettiva e quando ciò avverrà (punto 49, lettera c), della CEEAG).

1. Confermare che gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati (punto 49, lettera d), della CEEAG).

1. qualora esista la possibilità di "*offerte a sovvenzione zero*", spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità (punto 49, nota 42 della CEEAG);

1. Chiarire se le autorità prevedono di ricorrere a prezzi minimi o massimi nella procedura di gara competitiva. In caso di risposta affermativa, giustificarne l'utilizzo e spiegare in che modo non limitano la procedura di gara competitiva (punto 49 e nota 42 della CEEAG).

### Cumulo

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento ai punti 56 e 57 della CEEAG.*

1. Se non è già stato indicato nella parte I del modulo di notifica generale e al fine di verificare la conformità al punto 56 della CEEAG, chiarire se gli aiuti nell'ambito della misura o delle misure notificate possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili. In tal caso, fornire informazioni dettagliate su tali regimi di aiuto, aiuti ad hoc o "de minimis" e su come verranno cumulati gli aiuti.

1. Se si applica il punto 56 della CEEAG, spiegare in che modo l'importo totale dell'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate a favore di un progetto o di un'attività non determina una sovracompensazione o non supera l'importo massimo di aiuto consentito a norma dei punti da 267 a 273 della CEEAG. Per ciascuna misura con cui può essere cumulato l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure di aiuto notificate, specificare il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite al punto 56 della CEEAG.

1. Qualora si applichi il punto 57 della CEEAG, ossia nel caso in cui l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate sia combinato con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale[[15]](#footnote-15) (che non costituiscono aiuti di Stato), spiegare in che modo l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determina una sovracompensazione.

### Trasparenza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.1.4 (punti da 58 a 62) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di trasparenza di cui ai punti da 58 a 61 della CEEAG.

1. Fornire il link alla pagina web sulla quale saranno pubblicati il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell'aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, nonché le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell'ambito di un regime di aiuti approvato a norma della CEEAG e di importo superiore a 100 000 EUR.

## Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 63 a 70) e alla sezione 4.5.5 (punti da 274 a 275) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 67 della CEEAG, fornire informazioni sui possibili effetti negativi a breve e lungo termine della misura o delle misure notificate sulla concorrenza e sugli scambi.

1. Spiegare se la misura rientra in una delle situazioni seguenti:
   * + 1. riguarda uno o più mercati in cui gli operatori storici hanno acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato;

* + - 1. comporta procedure di gara competitive in uno o più mercati nascenti, quando vi è un operatore con una forte posizione di mercato;

* + - 1. andrà a vantaggio solamente di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari.

1. Se la misura di aiuto si concentra su una scelta tecnologica o un percorso tecnologico specifici, giustificare il motivo della scelta tecnologica e spiegare in che modo non scoraggerà la diffusione di tecnologie più pulite.

1. Se la misura o le misure notificate andranno a vantaggio solo di un beneficiario o di un numero particolarmente limitato di beneficiari, al fine di verificare la conformità al punto 68 della CEEAG:
   * + 1. spiegare se la misura o le misure notificate aumentano il potere di mercato del beneficiario o dei beneficiari o consentono loro di mantenerlo, scoraggiano l'espansione dei concorrenti esistenti o li inducono a uscire dal mercato oppure ostacolano l'accesso di nuovi concorrenti. A tale proposito, spiegare anche se la misura di aiuto determinerà un aumento della capacità di produzione del beneficiario;

* + - 1. descrivere la misura o le misure predisposte per limitare la potenziale distorsione della concorrenza causata dalla concessione dell'aiuto al beneficiario o ai beneficiari.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 69 della CEEAG, spiegare:
   * + 1. se l'aiuto concesso nell'ambito della misura o delle misure notificate mira a preservare un'attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno;

* + - 1. in caso di risposta affermativa, specificare quale è l'effetto ambientale netto della misura o delle misure notificate e in che modo la misura o le misure notificate migliorano il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri;

* + - 1. in che modo gli aiuti concessi nell'ambito della misura o delle misure notificate non determinano effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi;

* + - 1. in caso di aiuti individuali, i principali fattori che determinano la scelta dell'ubicazione per gli investimenti da parte del beneficiario.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 70 della CEEAG:
   * + 1. confermare che gli aiuti possono essere concessi nell'ambito del regime notificato entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l'aiuto compatibile;

* + - 1. confermare che, se le proprie autorità desiderano prorogare la durata del regime oltre tale periodo massimo, devono notificare nuovamente la misura.

1. Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili, al fine di verificare la conformità al punto 275 della CEEAG confermare che la misura soddisfa tutti i criteri seguenti:
   * + 1. i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile;

* + - 1. la metodologia di assegnazione non favorisca determinate imprese o determinati settori;

* + - 1. nel caso in cui la metodologia di assegnazione favorisca determinate imprese o determinati settori, spiegare in che modo ciò sia giustificato dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessario ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

* + - 1. l'assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati;

* + - 1. l'accesso al regime non sia indebitamente ostacolato dall'assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

# Raffronto tra gli effetti positivi dell'aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 3.3 (punti da 71 a 76) della CEEAG.*

1. Al fine di verificare la conformità al punto 72 della CEEAG, spiegare se le attività sostenute nell'ambito della misura notificata soddisfano i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[[16]](#footnote-16), compreso il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie comparabili.

1. (In caso di procedura di gara competitiva) Spiegare se la misura o le misure notificate dispongono di caratteristiche per agevolare la partecipazione delle PMI alle procedure di gara competitive. In caso di risposta affermativa, fornire informazioni su tali caratteristiche e giustificare in che modo gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione delle PMI alla misura o alle misure notificate superano i possibili effetti distorsivi.

Sezione C: valutazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento al capo 5 (punti 455 e 463) della CEEAG.*

1. Se la misura o le misure notificate superano le soglie di bilancio/di spesa di cui al punto 456 della CEEAG, spiegare perché si ritiene che debba applicarsi l'eccezione di cui al punto 457 della CEEAG oppure allegare alla presente scheda di informazioni complementari un allegato contenente un progetto di piano di valutazione che contempli gli elementi di cui al punto 458 della CEEAG[[17]](#footnote-17).

1. Se viene presentato un progetto di piano di valutazione:
   * + 1. presentare di seguito una sintesi del progetto di piano di valutazione figurante nell'allegato;

* + - 1. confermare che sarà rispettato il punto 460 della CEEAG;

* + - 1. indicare la data e il link alla pagina web in cui il piano di valutazione sarà disponibile al pubblico.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera b), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post e la sua durata superi tre anni, confermare che si provvederà a notificare un progetto di piano di valutazione entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 459, lettera c), della CEEAG, qualora il regime di aiuti non sia attualmente soggetto a una valutazione ex post, indicare di seguito l'impegno dello Stato membro a notificare un progetto di piano di valutazione entro 30 giorni lavorativi dall'iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all'anno precedente.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. chiarire se l'esperto indipendente è già stato selezionato o se sarà selezionato in futuro;

* + - 1. fornire informazioni sulla procedura di selezione dell'esperto;

* + - 1. spiegare in che modo l'esperto è indipendente dall'autorità che concede l'aiuto.

1. Al fine di verificare la conformità al punto 461 della CEEAG:
   * + 1. indicare i termini proposti per la presentazione della relazione di valutazione intermedia e della relazione di valutazione finale. Si osservi che la valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l'eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza, conformemente al punto 463 della CEEAG. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l'obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione;

* + - 1. confermare che la relazione di valutazione intermedia e la relazione di valutazione finale saranno rese pubbliche. Indicare la data e il link alla pagina web in cui tali relazioni saranno disponibili al pubblico.

Sezione D: relazioni e monitoraggio

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione, fare riferimento alla sezione 6 (punti 464 e 465) della CEEAG.*

1. Confermare che lo Stato membro rispetterà le prescrizioni in materia di relazioni e monitoraggio di cui alla sezione 6, punti 464 e 465, della CEEAG.

1. Si osservi che, per un regime di aiuto, la durata è il periodo entro il quale è possibile presentare domande di aiuto e prendere decisioni al riguardo (compreso quindi il tempo necessario alle autorità nazionali per approvare le domande di aiuto). La durata cui si fa riferimento nella presente domanda non riguarda la durata dei contratti conclusi nell'ambito del regime di aiuti, il cui periodo di validità può eccedere la durata della misura. [↑](#footnote-ref-1)
2. Si osservi che la modifica della dotazione di bilancio effettiva o stimata può costituire un'alterazione di una misura di aiuto che richiede una nuova notifica. [↑](#footnote-ref-2)
3. Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l'intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato. [↑](#footnote-ref-3)
4. Si osservi che i punti 38 e 52 e le note 39 e 45 della CEEAG forniscono ulteriori indicazioni su come elaborare il probabile scenario controfattuale. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. la definizione di "progetto di riferimento" di cui al punto 19, definizione 63), della CEEAG. [↑](#footnote-ref-5)
6. Se si fa riferimento a una procedura di gara competitiva recente, spiegare in che modo tale procedura può essere considerata competitiva, illustrando anche le modalità con cui sono stati evitati profitti fortuiti per le diverse tecnologie contemplate dalla procedura di gara competitiva, se del caso, e in che modo la procedura è comparabile, ad esempio:

   le condizioni (ad esempio le condizioni e la durata dei contratti, le scadenze degli investimenti, il fatto che i pagamenti di sostegno fossero o meno indicizzati all'inflazione) erano simili a quelle proposte nella misura notificata?

   la procedura competitiva si è svolta in condizioni macroeconomiche simili?

   le tecnologie/tipologie di progetti erano simili? [↑](#footnote-ref-6)
7. A norma del punto 19, definizione 89), della CEEAG, per "norma dell'Unione" si intende:

   *"una norma dell'Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell'ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;*

   *l'obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente CEEAG; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all'impresa in questione.* [↑](#footnote-ref-7)
8. l'analisi può essere condotta sulla base, tra l'altro, di stime dell'elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, nonché di stime del calo delle vendite e del relativo impatto sulla redditività del beneficiario. [↑](#footnote-ref-8)
9. si potrebbe per esempio dimostrare il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell'innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all'avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale. [↑](#footnote-ref-9)
10. Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per "significativamente maggiore" si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell'inquinamento ambientale o di aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l'approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lo Stato membro può dimostrare l'esistenza di tale rischio, per esempio in termini di: costi rispetto al fatturato dell'impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell'attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fare riferimento anche alle ulteriori informazioni figuranti nei punti da 51 a 53 e nelle note 45 e 46 della CEEAG. [↑](#footnote-ref-12)
13. In tal caso, ai sensi del punto 52 della CEEAG, "i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero)". [↑](#footnote-ref-13)
14. Si osservi che la nota 44 della CEEAG recita:

    *"Nel valutare le unità di tutela ambientale gli Stati membri possono, ad esempio, elaborare una metodologia che rifletta le emissioni o altre forme di inquinamento a diversi stadi dell'attività economica sostenuta, il tempo di realizzazione del progetto o i costi di integrazione dei sistemi. Per stabilire la relazione tra il contributo agli obiettivi principali e l'importo di aiuto richiesto, gli Stati membri possono, ad esempio, ponderare i vari criteri oggettivi e scegliere sulla base dell'importo dell'aiuto per unità della media ponderata dei criteri oggettivi, o selezionare tra una gamma limitata di offerte con l'importo di aiuto più basso per unità dei criteri oggettivi quelle che ottengono i punteggi più elevati rispetto ai criteri oggettivi. I parametri di tale approccio devono essere calibrati in modo da garantire che la procedura di gara resti non discriminatoria, effettivamente competitiva e rispecchi il valore economico."* [↑](#footnote-ref-14)
15. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale sono finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centrale da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione e che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro. [↑](#footnote-ref-15)
16. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13). [↑](#footnote-ref-16)
17. Il modello per la scheda di informazioni complementari per la notifica di un piano di valutazione (parte III.8) è disponibile all'indirizzo seguente: [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/forms-notifications-and-reporting\_it#evaluation-plan](#evaluation-plan) [↑](#footnote-ref-17)